



Spett.li Clienti

**Oggetto: tassazione delle mance percepite dal personale impiegato in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

La legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un nuovo regime di tassazione per le mance percepite dai lavoratori dipendenti impiegati in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Sul tema è intervenuta recentemente anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023.

In particolare, viene stabilito che le **somme destinate dai Clienti ai lavoratori a titolo di liberalità**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici,

- **costituiscono, da un lato, reddito da lavoro dipendente** (così come definito dall'art. 51, comma 1 del TUIR) e
- **dall'altro, devono essere assoggettate ad una imposta sostitutiva del 5%** (anziché tassazione ordinaria IRPEF).

Il regime di tassazione agevolata trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture turistico-alberghiere e della ristorazione.

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva si applica, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero, alle mance ricevute dai lavoratori che risultino titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 €.

In questo caso, si fa riferimento a tutto il reddito di lavoro dipendente, anche quello derivante da attività lavorative diverse da quelle turistico -ricettive.

Il predetto limite reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance in oggetto (in tal caso si guarderà l'anno 2022).

Laddove vi dovesse essere il superamento della soglia dei 50.000 euro nell'anno in corso, questo determinerà l'inapplicabilità della tassazione agevolata sulle mance percepite nell'anno successivo.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell'anno, invece, rappresenta una franchigia, superata la quale, soltanto la parte eccedente verrà tassata ordinariamente.

Si precisa che le mance, assoggettate ad imposta agevolata, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e non concorrono ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

**Nulla rileva se le mance siano rilasciate tramite mezzi elettronici oppure in contanti.** Infatti il Datore di lavoro dovrà considerare tutte le mance percepite dal lavoratore, indipendentemente dalla modalità di corresponsione.

Sarà onere del Lavoratore dichiarare al Datore di lavoro l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime agevolato nell'ipotesi in cui l'anno precedente abbia conseguito redditi da lavoro dipendente superiore ai 50.000,00 €, così come l'eventuale rinuncia allo stesso.

Le mance non andranno ad incrementare il volume d'affari ai fini IVA e, pertanto, non rappresenteranno per il Datore di lavoro né un costo né un ricavo. È rimessa al Datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

Cordiali saluti

Studio Dott. Giampietro Carelli